

Ai Sig.ri Sindaci dei  
COMUNI DEL VENETO  
LORO SEDI

OGGETTO : Criteri, requisiti e caratteristiche riferiti alle aree sulle quali possono essere installati i distributori stradali di carburante (art 2, comma 1 del D.L.gs.11 febbraio 1998, n. 32, modificato dall'art 1 del D.L.gs. 8 settembre 1999, n. 346 e dal D.L. 29 ottobre 1999, n. 383) - Intervento sostitutivo regionale.

Si comunica che nel B.U.R. n. 110 del 21 dicembre 1999 è prevista la pubblicazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 4433 del 7 dicembre 1999 con la quale vengono fissati i "Criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati i distributori stradali di carburante (art 2, comma 1 del D.L.gs.11 febbraio 1998, n. 32, modificato dall'art 1 del D.L.gs. 8 settembre 1999, n. 346 e dal D.L. 29 ottobre 1999, n. 383)" per i Comuni che alla data del 21 dicembre 1999 non hanno ancora provveduto all'adozione di un proprio provvedimento in materia, con la avvertenza che tali "criteri" sono efficaci fino a quando il singolo Comune non provveda autonomamente nel rispetto delle prescrizioni contenute nella suddetta deliberazione.

Per quanto attiene all'applicazione del citato decreto legislativo 32/98 così come modificato dal decreto legislativo 346/99 e dal decreto legge 383/99, si coglie l'occasione per precisare quanto segue:

- 1) i Comuni nel rilasciare le autorizzazioni per nuovi impianti o per il trasferimento di quelli esistenti devono osservare oltre quanto previsto dagli artt. 1, 2 e 3 1° comma del D. L.gs. 32/98 modificato dagli artt. 2 e 5 del D.L.gs. 346/99 e dall'art.2 comma 2 del D.L.383/99, anche quanto previsto dai piani regionale e provinciali carburanti vigenti per la parte riguardante il rispetto della superficie minima di impianto, la distanza minima tra impianti, le attività accessorie e complementari da esercitare all'interno dell'impianto, nonché il rispetto del dimensionamento della rete, limitatamente al numero massimo di impianti ammissibile per ciascun comune, con la precisazione che le normative programmatiche di cui sopra restano in vigore anche dopo il 30 giugno 2000, salvo modifiche dei provvedimenti regionali e/o provinciali citati;
- 2) le autorizzazioni riguardanti le domande, le autocertificazioni e le perizie giurate presentate ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.L. 383/99, devono contenere la prescrizione che l'impianto dovrà essere costruito e gestito con il sistema self-service post-pagamento, pena la revoca dell'autorizzazione stessa;
- 3) fino al 30 giugno 2000 per ottenere il potenziamento di un nuovo prodotto in un impianto stradale di carburante nonché per l'installazione delle apparecchiature self-service pre-pagamento si applicano le disposizioni previste dagli artt.17, 18, 19, 20 e 21 del piano regionale carburanti (pcr 18 febbraio 1998, n. 3). A partire dal 1° luglio 2000 devono essere rispettate solo le distanze minime previste dagli artt. 18 e 19 del citato piano regionale carburanti, rispettivamente per i prodotti G.P.L. e Metano;
- 4) nel caso di mancato rispetto degli orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di carburante nonché dei turni infrasettimanali, domenicali, festivi e notturni vanno applicate, ai sensi del decreto legislativo 346/99, le sanzioni amministrative previste dall'art. 22 del decreto legislativo 114/98 relativo agli esercizi commerciali;
- 5) i Comuni sono competenti al rilascio delle autorizzazioni di tutti gli impianti ad uso privato ad eccezione di quelli destinati al rifornimento degli automezzi di proprietà di Pubbliche Amministrazioni Statali nonché di quelli che erogano prodotto defiscalizzato (carburante agricolo e per la pesca); pertanto spetta ai Comuni il rilascio di autorizzazioni per impianti ad uso privato siti all'interno di aziende agricole (ad eccezione del carburante agricolo), cave e cantieri anche se utilizzano contenitori distributori mobili che siano o meno fissati stabilmente al suolo. Rientrano nelle competenze comunali anche gli impianti o i contenitori distributori mobili utilizzati dalle aziende per rifornire macchine operatrici o mezzi privi di targa non circolanti su strada;

6) quanto previsto dalla norma contenuta all'art. 7 della D.G.R. 3906/97 va riferito alle apparecchiature self-service pre-pagamento e non all'intero impianto; pertanto tali apparecchiature devono essere esonerate dall'osservanza degli orari e dei turni infrasettimanali domenicali e festivi, mentre l'impianto, nel suo complesso, è tenuto al rispetto dell'orario di apertura e chiusura previsto dalla citata deliberazione e ad osservare i turni di apertura infrasettimanali, domenicali e festivi.

IL DIRIGENTE REGIONALE  
Dott. MAURIZIO MOLINA